



\_\_\_\_\_ **COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO** \_\_\_\_\_  
**Provincia di Trento**

## **SERVIZIO SEGRETERIA**

### **DETERMINAZIONE N. 51 dd. 04.04.2019**

**OGGETTO:** Liquidazione indennità per lo svolgimento di attività tecniche prevista dall'art. 124 del C.C.P.L. 2016-2018 dd. 01.10.2018 e dall'allegato E/3 per gli anni 2017 e 2018.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Richiamato l'art. 124 *“Indennità per lo svolgimento di attività tecniche”* del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016 - 2018 dd. 01.10.2018 che recita: *“Al personale che svolge attività di progettazione, direzione lavori, pianificazione e attività connesse con l'applicazione delle norme in materia di sicurezza nei cantieri spetta il trattamento economico accessorio disciplinato nell'Allegato E/3 del presente CCPL.”*;

Richiamati l'art. 2, comma 1 dell'Allegato E/3, che prevede che l'Amministrazione comunale costituisce un fondo pari al 2% del costo preventivato delle opere e/o lavori e l'art. 2, comma 3, che prevede che detto fondo è quantificato al lordo degli oneri per contributi previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione e ripartito al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. Al netto degli oneri, detto fondo risulta pari all'1,4% del costo preventivato delle opere e/o lavori;

Visto l'art. 3, comma 1 dell'Allegato E/3 *“Definizione di opere e lavori progettati”*;

Atteso che, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato E/3, il fondo di cui all'art. 2 è destinato alla corresponsione del compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori secondo i coefficienti connessi alle attività ivi riportate;

Richiamata la lett. d) del comma 1 dell'art. 6 in base alla quale per l'attività di ufficio di direzione lavori qualora i lavori vengano svolti ai sensi degli artt. 52 e 53 della legge provinciale 10.09.1993, n. 26 e s.m., sulla base di una perizia di spesa riferita esclusivamente ad opere e lavori eseguiti ed in assenza di progetto esecutivo, ai dipendenti che svolgono la direzione lavori viene attribuita una percentuale pari al 90% del fondo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 22 dell'Allegato E/3, alle strutture nelle quali viene svolta attività tecnica e di supporto amministrativo strettamente connessa alla progettazione ed alla direzione lavori un importo pari al 10% lordo del fondo di cui all'art. 2 è destinato al FO.R.E.G. e che le risorse sono utilizzate per l'integrazione delle risorse destinate a finanziare la “quota obiettivi specifici” FO.R.E.G. subordinatamente, per gli enti diversi dalla Provincia, alla stipulazione di apposito accordo decentrato a livello di ente;

Richiamato l'art. 7 dell'Allegato E/3 del CCPL 01.10.2018 il quale prevede che *“L'importo massimo liquidabile a titolo di compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori è pari ad annui lordi € 8.500,00.”*

Richiamato l'art. 26 dell'Allegato E/3 del CCPL 01.10.2018 il quale prevede che:  
”1. Il dipendente può cumulare il compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori con le indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (...) ed i compensi di cui alla quota “obiettivi specifici” del FO.R.E.G. fino a concorrenza di annui lordi € 8.500,00.  
2. Il limite massimo di cumulabilità tra compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori e compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV del presente accordo è pari ad annui lordi € 17.000,00. Detto importo costituisce altresì il limite massimo percepibile annualmente dal dipendente sommando le seguenti voci: indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile, compensi di cui alla “quota obiettivi specifici” del FO.R.E.G., compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV del presente accordo, indennità per area direttiva.

3. Per i Comuni e le Comunità, la “quota obiettivi specifici” del FO.R.E.G. rientra nella disciplina dei cumuli di cui ai precedenti commi 1 e 2 con effetto dall’1 gennaio 2012.

4.-5. ...omissis...”

Dato atto che il Servizio Finanziario e tributi ha predisposto, a seguito delle note dd. 25.10.2018 prot. n. 6215 e dd. 21.02.2019 prot. n. 1307 del Responsabile del Servizio Tecnico, rispettivamente per gli anni 2017 e 2018, la determinazione dell'indennità spettante ai sensi dell'art. 124 del vigente C.C.P.L. al tecnico comunale, come da prospetto che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), dal quale si evince che l'importo spettante al dipendente ivi indicato è pari a lordi € 814,70 per l'anno 2017 ed a lordi € 562,68 per l'anno 2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visti l'art. 124 “Indennità per lo svolgimento di attività tecniche” del CCPL del personale del comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018 dd. 01.10.2018 e l'Allegato E/3;

Visto il vigente Regolamento organico del personale dipendente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'atto di indirizzo per l'anno 2019 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 12 dd. 05.02.2019;

## D E T E R M I N A

1. di liquidare, per le motivazioni in premessa esposte, l'indennità per lo svolgimento di attività tecniche di cui all'art. 124 del C.C.P.L. dd. 01.10.2018 per gli anni 2017 e 2018, negli importi lordi rispettivamente di € 814,70 e di € 562,68, così come risultante dalla determinazione predisposta dal Servizio Finanziario e tributi come da prospetto, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A), al dipendente ivi indicato;
2. di dare atto che la spesa di cui al punto 1) pari a complessivi € 1.377,38 trova imputazione al codice P.F. U 1.01.01.01.04 (cap. 333) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità.

MGM



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE  
- dott. Giovanna Orlando -